

Direttive d'aggiudicazione (DAAP)

relative al

Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994/15 marzo 2001

(visto l'art 3 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici CIAP
e [decreti cantonali ecc.]

I. Campo d'applicazione

§ 1 *Scopo*

Le presenti direttive d'aggiudicazione disciplinano i dettagli dell'aggiudicazione di commesse sottoposte al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) nonché alla legge federale sul mercato interno (LMI).

§ 2 *Valore della commessa*

¹ Nel calcolare il valore della commessa si tiene conto di ogni tipo di indennità, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

² Una commessa non può essere suddivisa con l'intento di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia d'aggiudicazione.

§ 3 *Commesse edili*

¹ L'edilizia principale comprende tutti i lavori necessari per completare gli elementi portanti di un'opera. I lavori rimanenti sono considerati edilizia secondaria.

² Nel settore non sottoposto ai trattati internazionali, la procedura da applicare è determinata in base al valore delle singole commesse.

§ 4 *Commesse di forniture e di servizi*

¹ Qualora siano aggiudicate diverse commesse equivalenti di forniture o di servizi oppure una commessa di forniture o di servizi sia suddivisa in diverse commesse singole equivalenti (lotti), il valore della commessa è calcolato come segue:

- a. il valore globale effettivo delle commesse periodiche aggiudicate nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

- b. il valore stimato delle commesse periodiche aggiudicate nel corso dell'anno d'esercizio o dei dodici mesi che seguono la prima commessa.

² Se una commessa contiene l'opzione per commesse successive, è determinante il valore globale.

³ Per commesse di forniture e di servizi mediante leasing, locazione o nolo-vendita nonché per commesse che non prevedono espressamente un prezzo globale, il valore della commessa è calcolato come segue:

- a. per contratti di durata determinata: il valore globale stimato per la durata del contratto, sempre che tale durata non superi i dodici mesi oppure il valore globale, compreso il valore residuo stimato, se la durata supera i dodici mesi;
- b. per contratti di durata indeterminata: le rate mensili moltiplicate per 48.

II. Offerente

§ 5 *Consorzi di lavoro o di offerenti*

Qualora la costituzione di consorzi di lavoro o di offerenti non sia espressamente esclusa o limitata nell'avviso o nella relativa documentazione di gara, gli offerenti possono presentare un'offerta comune.

§ 6 *Imprese partecipanti*

Il committente può chiedere all'offerente le seguenti informazioni:

- a. genere ed entità delle prestazioni da subappaltare;
- b. nome e sede delle imprese partecipanti all'esecuzione;
- c. prova dell'idoneità di queste imprese.

§ 7 *Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro*

¹ Il committente garantisce contrattualmente che l'offerente:

- a. rispetti le disposizioni vigenti in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro, come pure la parità di trattamento tra uomo e donna;
- b. obblighi a sua volta per contratto i terzi, a cui subappalta delle commesse, a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro, nonché la parità di trattamento tra uomo e donna.

² Quali condizioni di lavoro valgono le prescrizioni dei contratti collettivi e normali di lavoro; in mancanza di simili contratti, sono applicabili le prescrizioni usuali per il luogo e la professione. Tutte le disposizioni valide in Svizzera sono ritenute equivalenti.

³ Su richiesta, l'offerente è tenuto a provare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro nonché l'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, oppure è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso.

§ 8 Incompatibilità

Le persone e le imprese, che hanno partecipato alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione in maniera tale da poter influenzare l'aggiudicazione a loro favore, non possono prendere parte alla procedura.

III. Procedura

§ 9 Procedura per incarico diretto

¹ Una commessa può essere aggiudicata direttamente e senza bando, indipendentemente dal suo valore, alle seguenti condizioni:

- a. nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito non è presentata alcuna offerta oppure nessun offerente soddisfa i criteri d'idoneità;
- b. nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito sono presentate esclusivamente offerte che sono state concordate o che non soddisfano le esigenze essenziali del bando;
- c. sulla base delle particolarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale entra in linea di conto un solo offerente e non vi sono alternative adeguate;
- d. il rispetto di principi fondamentali, come la confidenzialità, il segreto professionale o la protezione della personalità, non sarebbe altrimenti garantito;
- e. a causa di eventi imprevedibili l'acquisto diviene a tal punto urgente che non è più possibile eseguire una procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito;
- f. a causa di eventi imprevedibili si rendono necessarie, per eseguire o perfezionare una commessa precedentemente aggiudicata nell'ambito di un concorso, prestazioni supplementari la cui separazione dalla commessa iniziale causerebbe al committente notevoli difficoltà di ordine tecnico ed economico. Il valore della prestazione supplementare può ammontare al massimo alla metà del valore della commessa iniziale;
- g. prestazioni intese a sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite devono essere aggiudicate all'offerente iniziale, poiché solo in tal modo è garantita l'interscambiabilità del materiale esistente o delle prestazioni già fornite;
- h. il committente aggiudica una nuova commessa analoga, che si riferisce ad una commessa di base aggiudicata in una procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito. Egli ha indicato nell'avviso o nella documentazione di gara relativa alla commessa di base che per simili commesse è possibile eseguire la procedura per incarico diretto;
- i. il committente acquista prototipi di beni o nuove prestazioni, che a sua richiesta sono fabbricati o sviluppati nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originario;
- j. il committente ha comunicato anticipatamente l'intenzione di concludere il contratto con il vincitore di un concorso di progettazione o di prestazioni globali;
- k. il committente acquista beni ad una borsa merci;
- l. il committente può acquistare beni in un'occasione favorevole e limitata nel tempo a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale, in particolare nelle vendite di liquidazione.

² Nel settore sottoposto ai trattati internazionali, il committente allestisce per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto un rapporto. Quest'ultimo indica:

- a. il nome del committente;
- b. il valore e il genere della commessa;
- b. il Paese d'origine della prestazione;
- c. la disposizione del capoverso 1 secondo cui la commessa è stata aggiudicata mediante incarico diretto.

IV. Avviso di gara

§ 10 *Forma*

¹ Nella procedura di pubblico concorso e selettiva l'avviso di gara è pubblicato almeno sul Foglio ufficiale cantonale.

² Nel settore sottoposto ai trattati internazionali, è inoltre pubblicato almeno un riassunto dell'avviso sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) o su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni.

³ Nella procedura ad invito e in quella per incarico diretto, l'invito a presentare le offerte avviene mediante comunicazione diretta. L'assegnazione per incarico diretto non è sottoposta a nessuna prescrizione di forma.

§ 11 *Commesse globali*

Le commesse previste per un determinato lasso di tempo possono essere pubblicate globalmente in un unico avviso. Quest'ultimo contiene almeno le indicazioni di cui al § 12, nonché l'invito per gli offerenti a comunicare il loro interesse e la designazione del servizio dove possono essere ottenute informazioni supplementari.

§ 12 *Indicazioni*

L'avviso contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. nome e indirizzo del committente;
- b. tipo di procedura;
- c. oggetto ed entità della commessa, incluse le opzioni per prestazioni supplementari;
- d. informazioni su varianti e commesse permanenti;
- e. indicazione sul periodo di avviso relativo a lavori secondari;
- f. termine d'esecuzione e di consegna;
- g. lingua della procedura d'aggiudicazione;
- h. criteri d'idoneità, garanzie e indicazioni finanziarie richieste, se non è consegnata alcuna documentazione relativa al bando;
- i. servizio di distribuzione e prezzo della documentazione;
- j. indirizzo e termine per l'inoltro della domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell'offerta;
- k. indicazione se la commessa rientra nel settore sottoposto ai trattati internazionali;
- l. esclusione o restrizione delle offerte presentate da consorzi di lavoro o di offerenti;
- m. criteri d'aggiudicazione, in ordine d'importanza o ponderazione, se non è prevista alcuna documentazione di gara.

§ 13 *Lingua*

¹ L'avviso deve essere pubblicato in una lingua ufficiale svizzera.

² Se l'avviso di una commessa prevista nel settore sottoposto ai trattati internazionali non è pubblicato in francese, occorre allestire un riassunto in lingua francese.

³ Il riassunto contiene le seguenti indicazioni:

- a. nome e indirizzo del committente;
- b. prestazione richiesta;
- c. termine per la domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell'offerta;
- d. indirizzo a cui può essere richiesta la documentazione di gara.

§ 14 *Documentazione di gara*

La documentazione di gara deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. nome e indirizzo del committente;
- b. oggetto ed entità della commessa;
- c. servizio a cui richiedere ulteriori informazioni;
- d. lingua delle offerte e dei documenti;
- e. indirizzo e termine per l'inoltro della domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell'offerta;
- f. durata di validità dell'offerta;
- g. criteri d'idoneità e prove da fornire;
- h. condizioni particolari riguardo a varianti, offerte parziali o formazione di lotti;
- i. criteri d'aggiudicazione in ordine d'importanza o ponderazione;
- j. condizioni di pagamento.

§ 15 *Specifiche tecniche*

¹ Il committente menziona nella documentazione del bando le necessarie specifiche tecniche. Queste ultime sono definite:

- a. in relazione all'utilità della prestazione piuttosto che alla costruzione;
- b. sulla base di norme internazionali e, in mancanza di esse, di norme tecniche in uso in Svizzera.

² Esigenze o indicazioni riguardanti particolari marchi o nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi nonché una determinata origine o determinati produttori non sono ammesse, tranne nel caso in cui le modalità di descrizione del fabbisogno d'acquisto non siano sufficientemente precise e comprensibili e nella misura in cui nella documentazione del bando figurì l'espressione "o equivalente".

³ Se un offerente non si attiene a queste norme, deve provare l'equivalenza di queste specifiche tecniche.

4. Il committente non può procurarsi o accettare indicazioni provenienti da un'impresa che potrebbe essere interessata all'aggiudicazione, che possano essere utilizzate nell'ambito dell'elaborazione delle specifiche per un determinato acquisto e che di fatto eliminano la concorrenza.

§ 16 Informazioni

¹ Il committente risponde entro breve termine a domande in merito alla documentazione di gara, a condizione che l'informazione supplementare non conferisca vantaggi inammissibili nel seguito della procedura.

² Importanti informazioni rilasciate a un offerente devono essere comunicate simultaneamente anche a tutti gli altri.

§ 17 Carattere confidenziale e diritti d'autore

¹ La documentazione presentata, che riguarda segreti commerciali e di fabbricazione, dev'essere trattata in modo confidenziale.

² Tale documentazione non può essere utilizzata senza il consenso dell'offerente o senza una base legale, né trasmessa o comunicata a terzi.

§ 18 Termini: principi

¹ Nello stabilire i termini sono considerate circostanze quali il genere e la complessità della commessa, l'entità delle sottocommesse, i tempi usuali di elaborazione e produzione, nonché i tempi di trasmissione o trasporto, sempre che ciò sia conciliabile con le esigenze adeguate del committente.

² La proroga di un termine vale per tutti gli offerenti. Essa dev'essere comunicata a questi ultimi simultaneamente e tempestivamente.

§ 19 Termini nel settore sottoposto ai trattati internazionali

¹ I termini nel settore sottoposto ai trattati internazionali non possono essere inferiori a:

- a. 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella procedura di pubblico concorso per la presentazione di un'offerta;
- b. 25 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per una domanda di partecipazione nella procedura selettiva. Il termine di consegna di un'offerta non può essere inferiore a 40 giorni, calcolati dal momento in cui è rivolto l'invito alla presentazione dell'offerta.

² Questi termini possono essere abbreviati nei seguenti casi:

- a. se è pubblicato anticipatamente un avviso separato in un intervallo compreso tra i 40 giorni e i 12 mesi, e se tale avviso contiene le indicazioni di cui al § 12 e la menzione secondo cui gli offerenti interessati devono annunciarsi al servizio designato per ottenere ulteriori informazioni; in questo caso il termine può, a condizione che rimanga sufficiente tempo per elaborare un'offerta, essere ridotto di regola a 24 giorni, ma in nessun caso a meno di 10 giorni;

- b. se si tratta di un secondo avviso o di avvisi ulteriori relativi a commesse periodiche, il termine può essere ridotto fino a 24 giorni;
- c. in casi urgenti, che rendono impossibile il rispetto dei termini di cui al capoverso 1, il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni.

§ 20 Termini per il settore non sottoposto ai trattati internazionali

I termini per gli avvisi relativi al settore non sottoposto ai trattati internazionali non devono essere, di regola, inferiori a 20 giorni.

V. Idoneità degli offerenti

§ 21 Criteri d'idoneità

¹ Il committente fissa criteri oggettivi e le prove da fornire per valutare l'idoneità degli offerenti.

² I criteri d'idoneità riguardano in particolare la capacità degli offerenti di fornire la prestazione dal profilo specifico, finanziario, economico, tecnico e organizzativo.

§ 22 Liste permanenti

¹ Il committente può tenere liste permanenti degli offerenti qualificati.

² I committenti, che tengono liste permanenti degli offerenti qualificati, pubblicano ogni anno nel Foglio ufficiale cantonale almeno le seguenti indicazioni:

- a. elenco delle liste permanenti;
- b. condizioni d'ammissione e metodi d'esame;
- c. durata di validità e procedura per l'aggiornamento delle liste permanenti.

³ Per le liste valide per un periodo di tre anni al massimo, è sufficiente una pubblicazione all'inizio di questo periodo.

⁴ La procedura d'esame deve garantire che si possa verificare sempre l'idoneità dei candidati che presentano una domanda d'ammissione nell'elenco.

⁵ Gli offerenti iscritti sono informati dell'abrogazione di una lista permanente. L'esclusione da questa lista è retta dal § 27 e dev'essere motivata per scritto.

VI. Offerte

§ 23 Presentazione delle offerte

¹ L'offerta deve pervenire per scritto entro il termine fissato e in maniera completa, mediante consegna diretta o per posta ai servizi menzionati nell'avviso.

² L'offerta può anche essere inoltrata per via elettronica, se:

- a. il committente ammette nell'avviso la modalità di consegna elettronica;
- b. è tutelata l'identità dell'offerente nonché il carattere confidenziale dell'offerta;
- c. si garantisce che l'offerta non possa essere modificata.

³ L'offerta deve essere provvista di una firma giuridicamente valida o autenticata.

⁴ Dopo la scadenza del termine, l'offerta non può più essere modificata.

§ 24 Presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione nella procedura selettiva deve pervenire per scritto al servizio menzionato nell'avviso entro il termine e in maniera completa, mediante consegna diretta, per posta o, se ammesso dal committente, per fax o per via elettronica.

§ 25 Indennità

L'elaborazione della domanda di partecipazione nella procedura selettiva o dell'offerta non comporta di regola alcuna indennità.

§ 26 Apertura delle offerte

¹ Le offerte devono rimanere chiuse sino al termine d'apertura, tranne nel caso della procedura per incarico diretto.

² Le offerte presentate tempestivamente sono aperte in presenza di almeno due rappresentanti del committente.

³ È allestito un verbale d'apertura delle offerte. Esso deve contenere almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, le date d'entrata e i prezzi delle offerte, nonché eventuali varianti d'offerta o offerte parziali.

⁴ Al più tardi dopo l'aggiudicazione, tutti gli offerenti possono consultare, su richiesta, questo verbale.

§ 27 Motivi d'esclusione

Un offerente è escluso dalla partecipazione in particolare se:

- a. non soddisfa o non soddisfa più i criteri d'idoneità richiesti;
- b. ha fornito al committente false indicazioni;
- c. non ha pagato le imposte o gli oneri sociali;
- d. non soddisfa i principi fissati nell'articolo 11 lettere e, f e g CIAP;
- e. ha stretto intese che intralciano o pregiudicano notevolmente un'efficace concorrenza;
- f. si trova in una procedura di fallimento;
- g. si è reso colpevole nella sua professione di comportamenti punibili, riconosciuti come tali nell'ambito di una procedura giudiziaria;
- h. ha violato esigenze formali essenziali, in particolare mediante il mancato rispetto del termine di consegna, l'omissione della firma, la presentazione di un'offerta incompleta o la modifica della documentazione di gara.

§ 28 *Esame delle offerte*

¹ Le offerte sono esaminate dal profilo tecnico ed aritmetico sulla base di criteri unitari. Possono essere consultate terze persone in veste di periti.

² Errori evidenti di calcolo e di scrittura sono rettificati.

³ Su questa base è allestita una tabella comparativa delle offerte.

§ 29 *Spiegazioni*

¹ Il committente può chiedere spiegazioni all'offerente circa la sua idoneità e la sua offerta.

² Tali spiegazioni orali sono trascritte dal committente.

§ 30 *Divieto di negoziazioni*

¹ Negoziazioni tra il committente e l'offerente circa i prezzi, riduzioni del prezzo e modifiche del contenuto delle prestazioni non sono ammesse in questo contesto.

² Nella procedura per incarico diretto le negoziazioni sono ammesse.

§ 31 *Offerte insolitamente basse*

Un committente, che riceve un'offerta insolitamente più bassa delle altre, può chiedere spiegazioni all'offerente per accertarsi che quest'ultimo rispetti le condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della commessa.

VII. Aggiudicazione della commessa

§ 32 *Criteri d'aggiudicazione*

¹ L'offerta economicamente più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione. Si possono in particolare considerare i seguenti criteri: qualità, prezzo, adeguatezza, termini, valore tecnico, estetica, costi d'esercizio, sviluppo durevole, creatività, servizio clientela, infrastruttura.

² Per beni ampiamente standardizzati l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto esclusivamente del criterio del minor prezzo.

§ 33 *Suddivisione della commessa*

Il committente può suddividere la commessa e aggiudicarla a diversi offerenti solo a condizione che abbia menzionato questa possibilità nell'avviso o nella documentazione di

gara oppure abbia ottenuto prima dell'aggiudicazione il consenso dell'offerente che prevedibilmente riceve l'appalto.

§ 34 Pubblicazione dell'aggiudicazione

Per gli appalti relativi al settore sottoposto ai trattati internazionali, il committente pubblica al più tardi 72 giorni dopo la loro aggiudicazione un avviso, che deve apparire almeno nel Foglio ufficiale cantonale, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) o su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni. Tale avviso contiene le seguenti indicazioni:

- a. genere di procedura applicata;
- b. oggetto ed entità della commessa;
- c. nome e indirizzo del committente;
- d. data dell'aggiudicazione;
- e. nome e indirizzo dell'offerente considerato;
- f. prezzo dell'offerta considerata.

§ 35 Revoca dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione può essere revocata alle condizioni menzionate nel § 27.

§ 36 Interruzione e ripetizione della procedura

¹ Il committente può interrompere o ripetere la procedura per importanti motivi, segnatamente quando:

- a. non è stata inoltrata alcuna offerta che soddisfi i criteri e le esigenze tecniche fissati nell'avviso e nella relativa documentazione;
- b. sulla base di mutate condizioni quadro o circostanze marginali si prevedono offerte più favorevoli;
- c. le offerte inoltrate non garantiscono una concorrenza efficace;
- d. si è resa necessaria una modifica essenziale della prestazione richiesta.

² Interruzione e ripetizione della procedura sono comunicate agli offerenti mediante decisione e rese pubbliche nella procedura di pubblico concorso e selettiva secondo le prescrizioni sull'avviso.

§ 37 Notificazione di decisioni

¹ Il committente notifica le decisioni mediante pubblicazione o consegna.

² Le decisioni sono motivate in maniera sommaria e devono contenere l'indicazione dei rimedi giuridici.

³ Su richiesta il committente informa gli offerenti non considerati in particolare:

- a. sulla procedura d'aggiudicazione adottata;
- b. sul nome dell'offerente considerato;
- c. sul prezzo dell'offerta considerata;
- d. sui motivi importanti per la loro mancata considerazione;

e. sulle caratteristiche e sui vantaggi determinanti dell'offerta considerata.

VIII. Sorveglianza

§ 38 Sanzioni *[materia per una legge formale]*

¹ Per gravi infrazioni contro le disposizioni d'aggiudicazione sono pronunciati l'ammonimento, la revoca della commessa assegnata, la multa fino al 10 per cento della somma d'offerta rettificata o l'esclusione da futuri appalti per una durata fino a cinque anni.

² Questa decisione può essere impugnata entro un termine di 10 giorni presso il Tribunale amministrativo.

³ Queste sanzioni sono applicabili indipendentemente da altre procedure legali contro l'offerente colpevole.

§ 39 Statistica

Su invito dell'Organo intercantonale, i committenti impegnati nel settore sottoposto ai trattati internazionali allestiscono ogni anno una statistica delle commesse che devono essere annunciate e la comunicano al servizio cantonale competente. Quest'ultimo la trasmette all'Organo intercantonale a destinazione della Confederazione.

§ 40 Archiviazione

¹ Salvo diversa disposizione, gli atti d'aggiudicazione sono conservati per tre anni dopo la conclusione legale della procedura.

² Fra gli atti d'aggiudicazione figurano:

- a. l'avviso;
- b. la documentazione di gara;
- c. il verbale d'apertura delle offerte;
- d. la corrispondenza sulla procedura d'aggiudicazione;
- e. le decisioni nell'ambito della procedura d'aggiudicazione;
- f. l'offerta considerata;
- g. i rapporti sulle commesse aggiudicate mediante incarico diretto nel settore sottoposto ai trattati internazionali conformemente al § 9 capoverso 2.

Bellinzona/Coira, 15 maggio 2002 VM/AC